

DICHIARAZIONI

Le persone fisiche obbligate alla compilazione del quadro RW

di **Stefano Rossetti**



Al fine di adempiere agli obblighi di monitoraggio fiscale, ai sensi dell'[articolo 4 D.L. 167/1990](#), il **quadro RW deve essere compilato dalle persone fisiche residenti in Italia** (secondo i criteri stabiliti dall'[articolo 2 Tuir](#)) che:

- detengono **investimenti all'estero** e **attività estere di natura finanziaria** a titolo di proprietà o di altro diritto reale indipendentemente dalle modalità della loro acquisizione;
- sono tenuti alla liquidazione e versamento **dell'imposta sul valore degli immobili all'estero** (Ivie) e **dell'imposta sul valore dei prodotti finanziari dei conti correnti e dei libretti di risparmio detenuti all'estero** (Ivafe).

Il quadro RW non va compilato per le attività finanziarie e patrimoniali affidate in **gestione o in amministrazione agli intermediari residenti** e per i contratti comunque conclusi attraverso il loro intervento, qualora i flussi finanziari e i redditi derivanti da tali attività e contratti siano stati assoggettati a ritenuta o imposta sostitutiva dagli intermediari stessi.

Inoltre, l'obbligo di monitoraggio non sussiste per:

- le persone fisiche che **prestano lavoro all'estero per lo stato italiano, per una sua suddivisione politica o amministrativa o per un suo ente locale** e le persone fisiche che **lavorano all'estero presso organizzazioni internazionali cui aderisce l'Italia la cui residenza fiscale in Italia sia determinata, in deroga agli ordinari criteri previsti dal Tuir, in base ad accordi internazionali ratificati;**
- i contribuenti **residenti in Italia che prestano la propria attività lavorativa in via continuativa all'estero in zone di frontiera ed in altri paesi limitrofi con riferimento agli investimenti e alle attività estere di natura finanziaria detenute nel paese in cui svolgono la propria attività lavorativa.** Questo esonero viene riconosciuto solo qualora l'attività lavorativa all'estero sia stata svolta in via continuativa **per la maggior parte**

del periodo di imposta e a condizione che entro sei mesi dall'interruzione del rapporto di lavoro all'estero, il lavoratore non detenga più le attività all'estero; viceversa, se il contribuente entro tale data non ha riportato le attività in Italia o dismesso le stesse, è tenuto ad indicare tutte le attività detenute all'estero durante l'intero periodo d'imposta.

Occorre però sottolineare che i contribuenti esonerati dagli obblighi di monitoraggio fiscale sono **in ogni caso tenuti** alla compilazione della dichiarazione per l'indicazione dei redditi derivanti dalle attività estere di natura finanziaria o patrimoniale nonché del quadro RW per la liquidazione dell'Ivie e dell'Ivafe.

Oltre a quanto sopra, ai fini della **corretta individuazione dei contribuenti persone fisiche** tenute alla presentazione del quadro RW, si deve tenere in considerazione che:

- se i prodotti finanziari o patrimoniali sono **in comunione o cointestati**, l'obbligo di compilazione del quadro RW è a carico di ciascun soggetto intestatario con riferimento all'intero valore delle attività e con l'indicazione della **percentuale di possesso**. Qualora sul bene sussistano **più diritti reali**, ad esempio, nuda proprietà e usufrutto, sono tenuti all'effettuazione di tale adempimento sia il titolare del diritto di usufrutto sia il titolare della nuda proprietà in quanto in entrambi i casi sussiste la possibilità di generare redditi di fonte estera;
- sono tenuti agli obblighi di monitoraggio non solo i titolari delle attività detenute all'estero, **ma anche coloro che ne hanno la disponibilità o la possibilità di movimentazione**, pertanto, qualora un soggetto residente abbia la delega al prelievo su un conto corrente estero è tenuto alla compilazione del quadro RW, salvo che non si tratti di mera delega ad operare per conto dell'intestatario, come nel caso di amministratori di società;
- **l'obbligo di compilazione del quadro RW sussiste anche nel caso in cui le attività estere di natura finanziaria o gli investimenti esteri siano posseduti dal contribuente per il tramite di interposta persona** (ad esempio effettiva disponibilità di attività finanziarie e patrimoniali formalmente intestate ad un trust residente o non residente). In particolare, devono essere indicati gli investimenti all'estero e le attività estere di natura finanziaria nonché gli investimenti in Italia e le attività finanziarie italiane, detenuti per il tramite di fiduciarie estere o di soggetti esteri fittiziamente interposti che ne risultino formalmente intestatari;
- sono tenute all'obbligo di monitoraggio fiscale anche le persone fisiche che, pur non essendo possessori diretti degli investimenti esteri e delle attività estere di natura finanziaria, **siano considerati i "titolari effettivi"** ai sensi del combinato disposto dell'articolo 1, comma 2, lettera pp), e dall'[articolo 20 D.Lgs. 231/2007](#).

Da ultimo si rammenta che qualora, sulla base di quanto visto in precedenza, un contribuente sia tenuto alla compilazione del quadro RW in quanto **detentore di un investimento all'estero** o di attività estere di natura finanziaria, è tenuto ad indicarne:

- **la quota di possesso espressa in percentuale;**
- **la consistenza alla data del primo e ultimo giorno del periodo d'imposta** (ovvero ultimo giorno di detenzione).

Questo obbligo sussiste anche se il contribuente nel corso del periodo d'imposta ha totalmente disinvestito.